

PAGINE FRIULANE

PERIODICO MENSILE

ABBONAMENTO, per un anno: nel Regno lire 3, all'estero lire 4.

Esiranno non meno di dodici fascicoli, annualmente, di sedici pagine. — Un numero separato, centesimi quaranta.

Sommario del numero 10. — Sogni e foglie, Anna Mander Cecchetti. — Il Comune di Portogruaro, sua origine e sue vicende (anno 1140-1420), capitoli III. e IV.; Ernesto Canonico Pegani. — Invito, di A. Caccia. — Per il mio ritratto, sonetti di Bernardino Canticiano. — Costumanze nuziali nel Comune di S. Vito al Tagliamento, D. dott. Barnaba. — Brindis improvisad da Masut Saudt a di un bauchett popular in Glemone nel 1867. — Aneddoti della vita civildalese (1833-37), da lettere inedite del maestro abate G. B. Candotti. — L'origin da scuete (leggende), prof. V. Ostermann. — Al mio merliott, Don Luigi Birri. — Ricordi, C. K. Sulla copertina. — Fra libri e giornali. — Notiziario. — Inserzioni a pagamento.



Ultime foglie, che l'autunno blando
Ha risparmiato
E lassù vi reggete infradiciando,
Pietà mi fate.

Questo sol fuggitivo e scolorato
Ancor v'alletta,
Abbandonar vi duole il ramo ingrato
Che vi rigetta.

Ringiovanito in primavera ei veste
Verde novello,
Nè si ricorda più di voi che il feste
Un dì sì bello.

Turbinate dal vento, inani spoglie
Commiste al fango,
Gementi sotto i piè, povere foglie
Io vi compiangio.

I sogni onde la vita a noi s'adorna
Così sen vanno,
E invocato e rimpianto ahi più non torna
Quel dolce inganno.

La morte sola che ogni vita coglie
Non è menzogna;
Poveri sogni addio, povere foglie,
Morir bisogna.

Gli alberi anch'essi, pria che torni il mite
April sì caro,
Protendono le braccia ischeletrite
A un cielo avaro.

Le case bianche, un dì protette e ascose
Dall'ombre fitte,
Or si mostran da lungi freddolose
E derelitte.

Non più pei campi nudi e sonnolenti
Canto d'augelli,
Non più tenui ronzii, voci d'armenti,
Suon di ruscelli.

Un cimitero fa la neve densa
Della pianura,
Tace, vinta dal gel, l'anima immensa
Della natura.

Il cor deserto in quelle fredde lande
Specchia sè stesso,
E il suo rigido verno è da quel grande
Squalor riflesso.

Il poeta, siccome eco lontana,
Col fino udito
In quel silenzio ode la voce arcana
Dell'infinito.

ANNA MANDER CECCHETTI.

IL COMUNE DI PORTOGRUARO

SUA ORIGINE E SUE VICENDE.

(1140-1140).

(Continuazione v. n. 9, Anno III).

III.

La donazione di Gervino.

Non si può di certo rilevare la vera importanza di questo documento, senza esaminarlo diligentemente e metterlo a raffronto colle condizioni generali del paese, con le leggi e le consuetudini del tempo in cui fu emanato.

Innanzitutto due cose dobbiamo premettere: la prima che il territorio sopra cui i liberi negozianti avrebbero dovuto istituire il nuovo porto, era già abitato, e la sua popolazione originaria, forse molto scarsa di numero, doveva alla sede per i terreni coltivati, come tutti gli altri sudditi della signoria vescovile, oltre il censo in natura, anche le comuni pubbliche gravezze personali. L'altra, che ai liberi portolani e navalestri del litorale, il Lemene era notissimo: che anzi, essi, prima ancora del 1140, avevano molto probabilmente fissato sul suo corso un punto di sbarco e di traffico, protetto dai castelli della sede Concordiese, e propriamente a Portovecchio, nome che pur indica una ragione sicura di preesistenza.

Forse in quel luogo, secondo usavasi allora e come era consentito dai diritti principeschi, i vescovi nostri avevano già imposta una muta, o un pedaggio.

Gervino quindi pensò di dare consistenza giuridica, stabilità e largo sviluppo a quella embrionale istituzione che avrebbe potuto riuscirgli tanto proficua. Laonde, ai 10 di gennaio 1140, convenne con alcuni negozianti portolani, ed assegnò ad essi, e agli altri liberi negozianti che avessero voluto unirsi di poi « *et omnibus Portulanis tam astantibus ibi quam aliis absentibus* » una vasta zona di territorio, ricca di pascoli e di selve, tutta posta sulla sponda sinistra del fiume, determinata nel documento da precisi e naturali confini, quali si conservarono fino oggidì, perchè vi potessero erigere le loro case, e stazioni, e magazzini, e stabilire un Porto e liberamente esercitare la mercatura. « *Ad Portum ibi faciendum et casas et mansiones edificandas, ... ut libere negotia sua, et omnia necessaria ibi, in predicto Portu possint peragere et negotiari* ».

Qui è necessario notare come le leggi generali intorno al commercio erano allora molto restrittive, sia perchè così esigevano le condizioni della sicurezza pubblica, sia per la molteplice varietà delle legislazioni che vivevano, sia perchè non fossero usurpati, o comunque danneggiati i diritti del principe.

E di fatti, anche nei tempi posteriori a quello di cui parliamo, non era permesso tenere il *forum* se non nei luoghi e nei tempi designati dai vari domini, essendochè questo, come le feste più solenni della chiesa, doveva essere sempre custodito dall'avvocato o dagli ufficiali pubblici, o da qualche ministeriale privilegiato, e si dovevano riscuotere eziandio o le mute, o il dazio, o il pedaggio, od altre particolari gabelle a seconda dei casi.

Fra noi, a mo' d'esempio, gli ufficiali del vescovo avevano diritto di esigere la tassa così detta del banco, o baracca, di decidere le liti che sorgevano fra compratori e venditori, di tutelare la pubblica tranquillità, e di percepire le penalità imposte ai perturbatori dell'ordine.

Anche del patriarcato si possono citare parecchi esempi.

Nel 12 febbraio 1176 Woldarico patriarca confermava ai Cividalesi il diritto del mercato pubblico « *forum publicum* » già concesso dal patriarca Pellegrino (1132-1161), così che coloro che a quel mercato fossero accorsi, non avrebbero dovuto pagare che la muta fissata per il mercato d'Aquileia. Dichiarava poi esenti dalla detta muta i Cividalesi, e loro eredi, i loro uomini « *circa civitatem manentes, qui ad opera et vigiliis civitatis spectare noscuntur* ». (De Rubeis p. 598). Un privilegio imperiale autorizzava nel 1210 Mainardo II conte di Gorizia di istituire un mercato settimanale presso il suo castello (Antonini: *Il Friuli Orient.*). Pagano Della Torre dava licenza al capitano e al comune di Monfalcone, addì 9 agosto 1332 di tenere un mercato pubblico ed universale, una volta all'anno « *in festo S. Michaelis de Septembri et per tres dies immediate sequentes* ». (Bianchi: *Doc.*).

I sudditi dei comuni rurali dell'abbazia di Sesto non potevano vendere nè pane, nè vino, se non alla ricorrenza della loro festa particolare, una volta all'anno « *nisi in eorum festivitate semel in anno* ». (Docum. Abb. di Sesto. Archiv. di Stato in Venezia ad an. 1223). Ed appunto perchè in sul principio del secolo XIII si tentava di rompere queste leggi restrittive, sopra ricorso del patriarca, l'imperatore Federico II nell'anno 1232 aveva dichiarato che a nessuno fosse lecito istituire nuovi mercati nella giurisdizione del patriarca senza la sua volontà « *forum constituere de novo in Domini Patriarche jurisdictione, sine voluntate ipsius* » (Cod. Diplomatico Istriano).

Così avveniva pure oltre il confine friulano. Nel 1184 fu concesso ai consorti di Conegliano di poter tenere sei mercati annuali presso quel castello, a condizione che la muta fosse dei consoli di Treviso. (Minotto: *Documenta*). Ancora nel 1293, l'avvocato della chiesa Trivigiana custodiva il mercato di Mestre, nella festa di S. Lorenzo, ed esigeva la muta, assieme coll'incaricato del vescovo, dalla quale sollevasi prelevare la spesa del

pranzo (*pasto*) per l'avvocato e per i suoi dodici uomini d'arme (*Ibi*).

Dal raffronto di tutte queste posteriori concessioni e costumanze si rileva la larghezza delle condizioni fatte, tanto tempo innanzi, da Gervino ai portolani, ai quali invece era data piena libertà di trattare i loro negozi e di esercitare la mercatura senza restrizioni di tempo, senza vincoli di custodia.

Già abbiamo detto che la natura del censo importava come condizione assoluta che il censuale non potesse stipulare contratto di sorte alcuna sull'ente ricevuto, senza autorizzazione del principe, col pericolo della evizione, in caso o di estinzione della famiglia o di insolvenza di tre annualità.

Gervino forse capì che queste condizioni sarebbero riuscite di grave nocimento alla istituzione che erasi proposto di favorire, ma forse più facilmente furono gli stessi portolani che gli fecero notare queste imperfezioni e vincoli dannosi, o ricusarono accettare impedimenti e servitù che avessero comechessia legata la loro azione, o messo ostacolo all'accorrenza altrui nel nuovo centro commerciale. Avevano sott'occhi vivo ed efficace l'esempio del governo Veneto, donde probabilmente erano venuti ⁽¹⁾, il quale, proprio di quei dì, moltiplicando in levante i suoi scali e le sue fattorie, voleva da per tutto assicurato a' suoi un mercato, una chiesa e la immunità da ogni locale gravezza.

Perciò il vescovo alla assegnazione del territorio, aggiunse la facoltà di poter vendere le case, o donarle, o legarle a vantaggio dell'anima: *et... possint... domos suas liberis negotiatoribus hominibus ibi, in Portu habitantibus, vendere, donare, et pro anima judicare*, formula affatto insolita ancora nel patriarcato per le concessioni di territorio feudale. Di fatti, anche un secolo più tardi vediamo Giovanni vescovo di Parenzo intimare ai Parentini (*Potestati et Consilio et Comuni Parentino*), la proibizione di alienare o vincolare il territorio che tenevano, tanto in comune, quanto diviso, se non colle condizioni e norme fatte loro dal privilegio del vescovo Eufrazio (1.º magg. 1252. *Collezione Joppi*), e d'altronde, questa proibizione vigeva generalmente per tutti i beni feudali; a proposito di che il Muratori (*Antiquit. etc. Disert. 72*) ricorda una legge emanata da Federico imperatore nell'anno 1158, per la quale a nessuno era permesso di vendere, pignorare, o in qualunque modo distrarre, od alienare o legare ad altri, anche fossero cause pie, i feudi senza licenza del signore che li aveva conferiti. *«Ut nulli liceat feudum totum vel partem aliquam vendere, vel pignorare, vel quocumque modo distrahere, seu alienare, vel pro anima judicare, sine permissione*

illius Domini, ad quem Feudum spectare dignoscitur».

Due soli oneri imponeva Gervino: il tributo in danaro che si avrebbe dovuto pagare ogni anno alla chiesa, e il servizio militare da prestarsi nelle urgenze di guerra.

In generale il testo di questo documento ha una forma così involuta da presentare non poche difficoltà. Fra le quali, questa: che il notaio, mentre da principio ricorda come contraenti i soli negozianti e portolani tutti, presenti e assenti, *«negotiatoribus... et omnibus Portulanis tam astantibus ibi quam absentibus»*, nella determinazione invece del censo o tributo che avrebbero dovuto pagare, introduce oltre questi, anche gli antichi ed originarii abitanti del paese che prima non aveva ricordati *«et repletim homines ibi habitantes»*; ai primi fu fissata una misura individuale, ai secondi una misura diversa e collettiva ⁽⁴⁾.

È noto che alla ricorrenza delle principali solennità dell'anno si indicava la celebrazione della S. Messa e la concessione di straordinarie indulgenze. In quell'opportunità quindi si accorreva anche da lontani paesi, e dalla vigilia della festività, si usava tenere, nei pressi del tempio, il mercato che talvolta durava qualche giorno dopo. (*Du Cange Gloss. Antiq. Latin.*).

Gervino perciò impose che alla festa e mercato di S. Martino, ciascun *massaro negoziatore* abitante nel nuovo porto, ossia ciascun proprietario di casa o stazione (*massarius, sive habitator, qui massam, seu domum habet*. *Du Cange, ibi*), dovesse corrispondere alla sede un *Verdone* d'argento, *et repletim*, cioè collettivamente, tutti gli uomini ivi abitanti, ossia l'antico comune rurale, quattro *Marcucci* di danari veneziani ⁽²⁾. Il primo era un tributo che si avrebbe dovuto corrispondere per ogni casa eretta, il secondo era collettivo e imposto in sostituzione delle vecchie servitù personali che con quella concessione dovevano cessare. Di fatti dall'atto di Gervino in poi, il solo comune Portogruarese fu libero da tutte quelle servitù in che durarono fino al 1420 tutte le altre comunità rustiche del dominio della chiesa di Concordia, e nelle quali è necessario ritenere che fossero prima compresi anche gli abitatori del nostro territorio.

(1) Un caso identico avvenne a Cividale. Pellegrino I patr. (1132-1162) nelle concessioni fatte a quella città, distingue fra *originarii* e *mercadanti* sopravvenuti. Ai primi concede il diritto del foro e l'esenzione dalla muta, ai secondi, ossia ai *mercanti aventi casa*, determina che debbano pagare due danari frisanchesi per ogni passo di terra occupato.

De Rubéis p. 598 nella conferma fatta da Voldarico.
(2) Perché mai Gervino impose il pagamento del tributo con diversa qualità di moneta e all'individuale assegnò i *Verdoni* al collettivo i *Marcucci* di danari veneziani? Noi sapremmo dire con precisione. Moneta del Patriarcato non ve n'era ancora, perché la loro zecca incominciò a battere solo nel 1195. Il conte Nicolò Papadopoli ci scrive a questo proposito, che, dal raffronto delle due espressioni *«Verdoni d'argento e Marcucci di danari veneziani»* risulta trattarsi bensì di due monete differenti, ma sempre di *denari*, perché nel secolo XI e nella maggior parte del XII, non furono conati né *solidi*, né *grossi*; quindi i *Verdoni* potrebbero essere stati i *denari* *imperiali* (milanesi o pavesi), i *Marcucci* invece *denari veneziani* uguali ai veronesi e inferiori di una metà al valore dei primi. Conviene notare inoltre che queste erano le monete più usate nei paesi del Veneto in quel secolo.

(1) Ne' patti stabiliti fra il Doge e il Patriarca addì 8 giugno 1222, che forse erano la rinnovazione di quelli del 21 dicembre 1206, è detto: *Omnes Veneti, qui dicuntur Portulani etc.* Minotto. *Acta et Diplomata etc.*

Ma se oscura ed involuta è la forma del documento Gerviniano intorno al tributo censuale, più oscura è quella usata dal notaio a determinare l'obbligo del militare servizio. « *Et super hoc quod supra scriptum est, nulla virtus, nec aliqua superimposita, nec aliquae preces, violento nomine, a nobis, nec a nostris successoribus, vobis vel vestris heredibus fieri debeat, preter regalem hostem* ».

Il senso di questo periodo viene chiarito dall'ultima frase. Nel linguaggio della bassa latinità il *regalis hostis* significava il servizio militare dovuto al principe per ragione del feudo o del terreno ricevuto in godimento. (Du Cange, *ibi*). Era questo uno degli elementi delle istituzioni e del diritto pubblico importato fra noi dalla nazione germanica, per il quale il capo, o condottiero, o vassallo, doveva recarsi egli stesso a guerreggiare sotto la regia bandiera, conducendo seco altri uomini d'arme, in relazione del numero dei masi che teneva in feudo, o a censo.

Il vescovo di Concordia, sebbene avente diritto di mero e misto impero sui domini a lui elargiti ⁽¹⁾ e quindi sebbene fosse vero principe, tuttavia fu sempre ritenuto come primo vassallo della sede d'Aquileia, epperò obbligato, come gli altri ecclesiastici e laici del patriarcato, a condurre, o mandare, i suoi uomini d'arme all'oste regia, come contingente dell'oste patriarcale ⁽²⁾.

Questo peso i vescovi cercarono riversarlo in parte sopra i vassalli della sede, quali erano già, o furono poi, gli abati di Summaga, i signori di Frata, di Mochumbergo, di Cordovado, di Zoppola, di Cusano, di Sbrojavacca, di Solimbergo, di Meduno ed altri ancora, nobili o liberi ⁽³⁾.

Le parole sopracitate adunque significano che i Portogruaresi, dopo pagato il censo

(1) Per intendere il senso di questa frase giuridica fa d'uopo conoscere il tenore del Diploma imperiale in ottobre 1238 emanato « *In obediencia Brixie* », che sta nella Collezione del Bianchi in questo modo:

Aliquit de Forojulio et de Istria habentes feuda ab Ecclesia Aquilejensi, male interpretantes illa verba « cum omni iure » que in eorum privilegiis legebantur, de causis etiam criminalibus et penis iudicium sanguinis inferentibus, et de quibusdam aliis que ad merum et mixtum imperium spectant, et ad principum regalia referuntur, se propria auctoritate intrinsecebant illorum temeritate volens Federicus secundus Imperator obviare, venerabili Patriarche iuri prospicere.... mandat, quod nulli in Forojulio ex his qui habent feuda ab Ecclesia Aquil. liceat de cetero de criminalibus causis, furtis, fustigationibus et similibus, que ad iudicium sanguinis pertinent, vel merum et mixtum imperium sapient, cognoscere vel se intrinsece sine mandato Patriarche, sed tantum ipse aut ejus officiales dictam jurisdictionem exercent.

(2) Allorché il Patriarca Voldarico II si recò a Venezia nel 1177 per trattare della pace fra l'Imperatore e il Papa, ebbe con sé Gerardo vescovo di Concordia con venti uomini, l'abate di Sesto con altri venti e Guercelletto di Prata con venticinque. (Cron. Altinate nell'Archiv. Storico di Firenze).

Nella imposizione fatta di cavalli e di fanti ai feudatari della patria, nel 1327, il Vescovo di Concordia fu tassato di otto Elmi e due Balestrieri. Per i pedoni poi, divisi gli uomini abili in decene, secondo il bisogno, s'imponneva il contingente di un uomo o di due per ogni dieci. Stabilito il numero, si fissava anche il giorno e il luogo ove si avrebbe dovuto fare la mostra, ossia la ragunata o rivista militare. Del resto, su quest'argomento vedi Documento in fine.

(3) Nei catasti della Sede è determinato l'onere di milizia per ciascun vassallo. L'abate di Summaga « *tempore talearum tenetur facere equestres duo* » — I signori di Cusano *tres equestres* — I signori di Zoppola *tres equestres* — I nob. consorti di Cordovado *tres equestres* — I signori di Solimbergo *unum equestrem* — I signori di Frata *unum equestrem* — I signori di Sbrojavacca *unum equestrem* — Altri vassalli dovevano invece una tassa di guerra in proporzione dei masi. (Degani. *Docum. inediti* etc.).

personale e collettivo, non avrebbero potuto essere astretti ad altre prestazioni o servitù, fatta eccezione del *regalis hostis*, ossia del servizio in tempo di guerra, e questo pure nella misura che lo dovevano i censuali Aquileiesi negozianti. « *Tum vero, tam nobis, quam nostris successoribus, dare debeatis preces tales, quales Aquilejenses negotiatores, sub fictum et censum constituti dabunt* ».

Quale estensione avesse quest'obbligo, noi conosciamo di preciso. In quanto al numero degli uomini che dovevano formare il contingente, l'imposizione, come già abbiamo detto, era proporzionata al numero dei masi. Ma intorno alla durata del servizio, ed entro a quali limiti e confini lo si dovesse prestare, vi doveva di certo essere una consuetudine costante anche fra noi, come fuori. (Pertile: *Storia del Diritto Ital.* Vol. 2). Crediamo tuttavia che per l'oste imperiale non vi fossero limiti di tempo e di confine; ma per le spedizioni del patriarca, da posteriori documenti, ci sembra di poter arguire che non vi fosse obbligo di servire che entro i confini della Patria e non più ⁽¹⁾.

È cosa nota che Udine fino al 1200 circa, non era che una villa attorno il castello; di fatti nei documenti di quell'epoca si legge ancora « *villa Utini* ». Allettato dalla sua opportuna posizione e da interessi commerciali e militari, il patriarca Bertoldo, fino dal 1236, aveva concesso agli Udinesi varie franchigie, molto più ristrette però di quelle di Gervino, e nel 12 marzo 1248 « *volens forum Utini, quod fundavit, bonum statum habere et crescere* », determinò che il detto foro o mercato e tutti gli abitatori suoi, dalla parte inferiore del castello, entro le vecchie fosse, e tutti coloro che, liberi od anche uomini della chiesa, vi avessero posto stanza, fossero immuni da ogni colletta possibile, con obbligo tuttavia di servire « *cum personis et armis et equis, secundum ipsorum posse, ad honorem et servitium Ecclesie Aquilejensis, ubicumque eos habuerit necessarios in terra Forijulii* » (Bianchi Doc.).

Nell'anno 1347 gli abitanti del Cadore richiesero al patriarca Bertrando « *quod extra districtum Cadubrii, aliqui pedites de Cadubrio ire non debeant... et quod extra Forum-julium ire non debeant* » (Pertile: loc. cit.) ⁽²⁾. Tanto dalla prima, come dalla seconda citazione il limite del servizio, in quanto ai confini entro cui doveva essere prestato, risulta chiaro.

(1) Poi veniva di tempo in tempo il *banno dell'oste*. Allora accorreva ogni vasso, ogni libero che aveva una o più *manse*, i minori proprietari s'univano fra essi a partir uno; l'oste bandito, chi non andava era punito di multa, chi era all'oste e il lasciava, di morte. Era regolato chi doveva essere a cavallo, chi a *celata* etc. (Balbo, *I Carolingi* p. 419).

(2) Negli annuali Mss. della città di Udine (Vol. V. foglio 108. Archivio Municipale) all'anno 1371 si nota, che essendo stata tolta al Patriarca, di quei di, la terra di Portogruaro, e volendosi ricuperarla, fu tenuta addì 16 Gennaio una riunione del Consiglio della città, nella chiesa di S. Francesco del Minori Oss., con intervento di venti cittadini per ognuno dei cinque quartieri della terra, e fu preso di estrarre a sorte i nomi dei quartieri che avrebbero dovuto armarsi e muovere col Patriarca, quando si fosse suonato a martello, e che i quartieri estratti dovessero recarsi due per volta e mutarsi ogni otto giorni.

Come di consuetudine, la concessione di Gervino avrebbe dovuto rinnovarsi per patto espresso, al termine di ogni ventinove anni. Non abbiamo però trovato mai traccia di alcuna rinnovazione e probabilmente il nuovo porto e comune Portogruarese svolse pacificamente la sua vita sul solo fondamento di questo atto primitivo.

Fissate dai contraenti le condizioni, si passò, come di solito, a determinare le penalità contro l'una o l'altra parte che avesse rotto il patto, ed anche qui il testo del documento lascia campo a molte supposizioni.

« *Quod si hoc, ut supra legitur, si continua, non observaverimus, seu nos, vel nostri successores, vel aliqua subnixta persona, quoquo modo, malo ingenio frangere tentaverimus, et omni tempore in iustitia et equitate, et quemadmodum sub nostris antecessoribus non retinuerimus, et, e contra, si nos Portulani, vel nostri heredes, ante prefinitum tempus predictum Portum relinquerimus etc.* ».

La proposizione « *quemadmodum sub nostris antecessoribus non retinuerimus* » farebbe supporre che la contrattazione del 1140 non fosse la prima, ma una rinnovazione di atto già precedentemente stipulato dagli antecessori vescovi di Concordia. Così, di vero, l'ebbe interpretata anche il chiarissimo Cav. Bertolini nel suo studio sull'origine e nome di Portogruaro (*Archiv. Ven. Tom. VIII. P. II p. 11*).

Ma se ciò fosse stato, perchè nel documento non fu fatto cenno più chiaro e particolareggiato delle precedenti concessioni, o nessun ricordo degli antecessori che primi le elargarono, dei notai che le rogarono, delle date cronologiche, come pur portava l'uso abbastanza costante del tempo? Perchè furon messi, come vedremo, i confini del territorio donato con un dettaglio che, in una conferma sarebbe stato affatto superfluo?

D'altronde se questa di Gervino fosse stata una rinnovazione di antiche condizioni di diritto e di fatto già stabilite, non era punto necessario che vi intervenisse solennemente l'avvocato, la cui presenza equivaleva ad un esercizio di tutela dei possedimenti della chiesa, che in quel caso, se non nuovo, non avrebbero corso pericolo alcuno.

Ci sembra invece che, fin dalle prime parole, Gervino abbastanza manifestamente esprima, trattarsi di un atto giuridico affatto nuovo. « *Placuit alque convenit mihi Gervino Episcopo, in presentia Gabrielis advocati mei, meique Episcopatus, ut.... darem terram unam.... ad portum ibi faciendum, et casas et mansiones edificandas* ». Queste parole accennano ad un porto futuro, e sono pur quelle che riassumono tutta la virtualità della concessione.

Per fare pure un'ipotesi, dal qual campo non è lecito uscire, ci sembra invece che le parole « *si hoc... non observaverimus... frangere tentaverimus... et quemadmodum sub nostris antecessoribus non retinuerimus* » ab-

biano tutte un senso identico o affine, e non siano che una delle tante ripetizioni del formulario dei notai, i quali tendevano sempre a sovrabbondare nella designazione delle penalità.

Intorno a questo inciso ci resta ancora da osservare che col vescovo i soli portolani si obbligarono al pagamento della multa in caso d'infrazione « *et e contra, si nos Portulani, vel nostri heredes* » perchè essi soli costituivano col vescovo un fatto veramente nuovo, mentre gli antichi abitatori del territorio non ricevevano che una commutazione degli oneri precedenti.

Fin qui abbiamo accennato sol di volo alla concessione del territorio, ma il documento ne demarca eziandio con precisione la natura e i confini. *Placuit etc... ut darem Terram unam ad locum qui dicitur ad Pontem de Covra, cum silvis et pascuis et omnibus coherentibus suis; coheret ei suprascripto loco ex una parte currit fluvius qui dicitur Lemene; ex alia parte firmat in fossatum cum silva et pascuis firmantibus usque ad Pontem de Gardizzara et exinde usque ad Villam novam* ».

Dunque il territorio concesso, sulla sponda sinistra del Lemene, prendeva dal ponte di Covra, o come fu poi chiamato, *del Fossalato*, e da questo punto settentrionale, girava verso levante e mezzogiorno, a toccare Villanova e Concordia al luogo, anche oggi detto delle Gardizzere e risaliva lungo il Lemene, sempre determinato da precisi confini, allora come oggi, o di strade, o di acque, comprendendo una superficie di quindici chilometri quadrati all'incirca. ⁽¹⁾

Questi dati di confine e di spazio sono sicuri.

Nell'anno 1449, sorse una questione fra il vescovo di Concordia e la comunità intorno ai confini delle rispettive giurisdizioni; le parti si compromisero nell'arbitrato di Alvise Falier, allora podestà di Portogruaro per il veneto dominio, il quale nella sua sentenza venne minutamente descrivendo, passo passo, i limiti della giurisdizione della nostra città, come più concisamente li stabiliva Gervino, partendo dal Fossalato « *luogo del ponte de Cuovra antichamente chiamato* » e, via via, in giro sino che risale allo stesso punto. ⁽²⁾

Inoltre la zona di territorio descritto dall'atto Gerviniano, formò, nè più nè meno, fino alla caduta della signoria veneta, l'ambito dell'antico comune di Portogruaro.

La stessa zona costituì sempre, e tuttora costituisce la parrocchia di S. Andrea Apostolo di Portogruaro, nè più nè meno, di guisa che i confini ecclesiastici e municipali furono sempre identici, e mentre tutt'all'infuori di questi i possessori di terreni contribuirono

(1) Vedi topografia in fine.

(2) Vedi Documento in fine.

sempre la decima, sul nostro la non si pagò mai. ⁽¹⁾

Dalle parole stesse del documento rilevasi che il diritto di proprietà sulle acque del Lemene non fu compreso, e restò della sede, come a questa rimase la padronanza diretta anche di quei pochi tratti di terreno, che già prima erano stati bonificati, entro la periferia del territorio assegnato ai Portolani, ed erano lavorati dai massari o dagli uomini della chiesa, verso un' annua determinata contribuzione di generi. Un documento posteriore, importantissimo per il nostro studio, ce lo dice chiaramente: « *de omnibus terris et possessionibus que non sint exempte in districtu Portusgruarii, habet Dominus Episcopus decimam omnium fructuum.* »

IV.

Gli oneri pubblici e le servitù personali dei sudditi della chiesa Concordiese e le esenzioni fatte da Gervino ai Portogruaresi.

Fu veramente un fatto straordinario questo di Gervino per il Friuli, nè si ha notizia di altro simile prima o poi concesso. Ma non è da meravigliare di tanta larghezza, qualora si pensi che quanto più il vescovo abbondava coi portolani e tanto più sollecitamente essi avrebbero potuto sviluppare la loro attività commerciale e rendere frequentato e importante il nuovo porto, con corrispondente utilità e politica ed economica della chiesa.

I pascoli e le selve « *cum silvis et pascuis* » avrebbero loro offerto il comodo di stabilire cantieri ben provveduti di legna per la costruzione delle barche, e provvisto in abbondanza l'alimento alle bestie da soma, che frequentissime discendevano dalla via Pontebbana per tradurre le merci al nuovo porto e viceversa.

Ci siamo fermati piuttosto a lungo sopra questo importantissimo documento, nondimeno per finire di rilevarne la forza e gli effetti, è ancora indispensabile mettere a raffronto le condizioni politiche e giuridiche fatte per esso ai Portogruaresi, con le condizioni in che rimasero gli altri sudditi della chiesa nostra, dimoranti tutt' all' ingiro.

I dati sicuri di queste e di quelle, li abbiamo da un documento di due secoli posteriore.

Nell'anno 1339 il vescovo Guido de Guisis fece estendere da' suoi notai, in forma autentica, la recensione di tutti i diritti principeschi e possedimenti della sede; (Bibliot. Marciana LII dei Latini, Classe IV) e dalla somma delle notizie raccolte in questo codice, come da altri atti de' nostri archivi, ci riesce facile e sicuro il confronto.

(1) Si vedrà come più tardi il Vescovo Federico istituì una seconda Parrocchia urbana, quella di Portonovo, ora di S. Agnese, pure esente da decima.

Le Parrocchie di Concordia, di Fossalta, di Giussago, di Teglio, di Portovecchio e di S. Nicolò invece, che circondano e confinano col territorio ecclesiastico e municipale di Portogruaro, tutte pagarono e pagano decima.

Condizione generale di tutti gli ecclesiastici, i nobili, i liberi e i servi del principato, non eccettuati quelli della comunità di Concordia, che pur vantavano tante memorie storiche e dignità di cittadini, prima e dopo l'atto di Gervino, fu quella di soggiacere all'autorità giudiziaria civile e criminale del vescovo, ch'esso secondo il caso, o la qualità delle persone, esercitava o direttamente, o per mezzo de' suoi ufficiali, quali si fossero, o avvocato, o gastaldo, o capitano, o podestà.

Alla discussione delle cause feudali, o civili e criminali dei *clerici*, dei *ministeriali*, dei *servi*, presiedeva il vescovo o il vicario, e i *vassalli nobili* « *in curia vassallorum pro tribunali sedentium* » ⁽¹⁾ regolarmente citati, decidevano la causa, o la qualità e gravità del crimine ⁽²⁾.

Ma per le cause civili e criminali dei *liberi* e dei *rustici*, ai tempi di cui parliamo, e forse fino alla metà del secolo XIII, questo diritto giudiziario, il vescovo lo esercitava per mezzo dell'avvocato.

Già in altro nostro lavoro abbiamo parlato della natura di quest'ufficio, che fra noi era divenuto ereditario, col feudo annesso, nella nobilissima famiglia de' conti di Prata.

È noto come, per una legge di Carlo Magno, si dovessero tenere ogni anno tre Placiti generali, uno a Pasqua, uno a S. Giovanni, uno a Natale, salvo di raccoglierne qualcun altro di straordinario per impreveduti bisogni. A questi Placiti, o adunanze generali giudiziarie, vi dovevano concorrere gli uomini liberi, e si celebravano in luogo pubblico ed all'aperto « *in locis apertis, publicis, sub dio* » ⁽³⁾.

Nel territorio Concordiese, pochi anni dopo l'atto di Gervino (1192), era consuetudine di convocarne uno a Natale in Portogruaro, un altro nella pieve di S. Giovanni di Casarsa, un terzo presso il castello di Meduno. L'avvocato conduceva seco un determinato numero d'uomini d'arme, per tutelare l'ordine e per costringere all'obbedienza i renitenti, e, durante il placito, veniva albergato nelle case del dominio, riceveva il vino, la carne, il sale, la legna, le vesti convenienti alla stagione, o invernale od estiva, ed una marca in danaro.

Come organi del pubblico potere, in tutti i nostri comuni rurali, oltre il *Decano* o il

(1) Vassalli nobili della Sede Concordiese erano il Vescovo di Caorte (13 agosto 1354. Dioc. di Concord. p. 150) — L'Abate di Summaga — Il Capitolo di Concordia — I nobili di Panigai — I nobili di Cordovado — I nobili di Medun — I Gaspardi di Portogruaro — I nobili di Toppo — I nobili di Mantago — Gli Astolfi di Portogruaro — Questi li troviamo presenti nelle adunanze di cui si conservano gli atti. Forse molti ne saranno esistiti.

(2) 1192 — 13 Maggio. Nell'atto di composizione fra vescovo ed avvocato, è detto che quest'ultimo avrà diritto di inquisire sui delitti dei sudditi della sede « *excepto de Dinestemannis Concordiensis Ecclesie et eorum manualibus servientibus et clericorum, et famulis de ministerio, quorum predicta maleficia coram episcopo... debent tractari* ». Degani, Diocesi etc.

(3) Della custodia del Placito si trova memoria nel Diploma da Ottone II concesso nel 12 gennaio 981 a Rodolfo Patriarca, nel quale è detto che nessuno all'infuori del Patriarca possa custodirlo.

Meriga ⁽¹⁾ incaricato della polizia, vi erano due *Giurati*, i quali dovevano sempre accorrere ed assistere al placito. Costoro, in via ordinaria, venivano eletti dalla *vicinanza* ogni anno, ma in qualcuna delle nostre ville, sembra fossero a vita, ed anche per diritto ereditario, perchè a compenso ricevevano investitura di certi determinati terreni ⁽²⁾.

Aperto il placito, che soleva durare tre giorni, «*quod durare consuevit per tres dies continuos, secundum consuetudinem regionis*» presiedeva l'avvocato, il quale accoglieva coloro che avessero questioni da far decidere; inquisiva, o riceveva denuncia dai giurati ⁽³⁾ intorno ai delitti commessi, e precisamente sugli omicidi, sui furti, sullo spargimento di sangue, sul ratto, sugli incendi, sulle rapine, sulle falsificazioni della moneta ⁽⁴⁾, udiva le parti, assumeva i testimoni, faceva portar innanzi le prove, e dopo esaurita l'inquisizione, o la discussione, formulava il quesito, interpellando i due giurati del comune dei contendenti, o delinquenti «*quid juris et consuetudinis esset*».

Avuta la loro sentenza ⁽⁵⁾, la faceva tosto formulare dal notaio, sempre presente, e ne imponeva la esecuzione ⁽⁶⁾. Le pene pecuniarie andavano divise, come le spese, per due terzi al vescovo, l'altro terzo all'avvocato ⁽⁷⁾. Allorchè fu soppresso l'ufficio d'avvocazia, per i tanti arbitri e violenze cui dava luogo, fu sostituito nelle sue attribuzioni giudiziarie il gastaldione, carica non a vita, nè fissa in

una determinata famiglia, come la prima, ma annuale e personale. Del resto gli altri ordini pubblici giudiziari ed amministrativi, come la forma di procedura sia civile che criminale, rimasero inalterati.

Nell'atto di Gervino era intervenuto anche l'avvocato della sede, il conte Gabriele di Prata, non soltanto a tutela delle ragioni della chiesa, ma delle sue pure. Esso, di vero, aveva diritto di esercitare il suo ufficio giudiziario e politico anche sugli abitanti originari, ossia sulla popolazione che prima del 1140, dimorava sul territorio affrancato.

I portolani però, nuovo elemento sopravvenuto, e la istituzione del porto, se non valsero a svincolare tanto se stessi, quanto i vecchi abitatori dalla immediata soggezione giudiziaria del vescovo e dell'avvocato, vi apportarono tuttavia non sostanziali, ma notevoli modificazioni, perchè, nel comune urbano derivazione, non vi ebbero, come nelle altre ville del dominio, i due *giurati*, ormai forse insufficienti al bisogno, e non corrispondenti alla dignità della nuova istituzione, ma cinque *Giudici* annuali che si presero ad eleggere dagli ordini cittadini, stipendiati dal vescovo sul fondo delle multe inflitte nel placito (Docum. 1339 citato) ⁽¹⁾.

Questa fu la sola modificazione portata dall'atto di Gervino alle forme giudiziarie ⁽²⁾. Ma quanto al sistema tributario ⁽³⁾, fra la nostra comunità e le altre della sede, la condizione rimase affatto diversa.

Come già abbiamo ricordato, i possessori di terreni dovevano il censo annuale in natura, nonchè le personali servitù; oltre a ciò, in tutti i villaggi della gastaldia di Concordia, vi era obbligo di pagare al vescovo il Co-

(1) 1321 — 14 Gennaio. In ecclesia S. Remigi de Fana ad Placitum christianitatis. Presente Henrico Decano Arbe.

1339 — 7 Giugno. In Andreis in Domo Sancti Decani.

1338 — 14 Agosto. In Portugruario. Andreas filius Stephani Madriga pro Comuni Prathmajoris.

(2) 1445 — Simeone qm. Filippo di S. Giov. di Casarsa riceve investitura dei feudi concessi già a suoi maggiori, per i quali aveva obbligo di sedere «*ad banchum juris in villa Sancti Iohannis*». Così Nicolò Morelli ed altri, i nob. Consorti di Cordovado nel giurare fedeltà alla Sede promettevano, che «*sedeant ad banchum in iudicio ad consulendum cum aliis habitantibus et astantibus dicti loci, secundum consuetudinem*».

1489 Nobles de Zoppola, pro uno manso in Tilleo, tenentur sedere ad banchum in Episcopatu. (Degani, Docum. Concord.).

(3) Nell'atto di composizione fra vescovo ed avvocato del 1192 è detto che quest'ultimo dovrà inquisire sui delitti che verranno a sua cognizione «*vel per querimentum, vel per iuratos*» Degani, Diocesi di Conc. p. 141.

(4) Ne' casi poi non previsti «*tum per sententiam iuratorum vel loci vel ville de consilio bonorum hominum quinque vel plurium loci vel ville puniatur qui deliquerit*» Statuti di Cordovado p. 29.

(5) Anche nella giurisdizione Concordiese come in tutto il Friuli, la forma dei giudizi era molto imperfetta. Urbano V nel 1367 lamentava che i Gastaldi Patriarcali «*in foro civili et criminali*» seguissero una consuetudine riprovevole, pronunziando le sentenze senza matura discussione «*sed solum in quantum, in istanti, per astantes seu maiorem partem astantium*» sia nobili o plebei, letterati od illetterati, veniva giudicato, dopo udite le parti o i loro procuratori. Dando questa forma luogo a molti inganni e frodi, la riprovava come contraria alle leggi canoniche e prescriveva quindi al Patriarca Marquardo una riforma secondo le norme del diritto.

L'abuso tuttavia era così radicato, che non fu possibile toglierlo. Di fatti nell'anno 1397 la Cancellaria Patriarcale attestava che «*Dum... nostri officiales sedent pro Tribunali, petunt a circumstantibus, in causa de qua questio vertit, auditis hinc inde allegatis, quid juris? Et tum per ipsos astantes sententiatur, et lata sententia per eos, rata habetur et invariabiliter observatur*» (De Rubéis Monum. p. 952).

(6) 1450. Statuitur quod in omni iudicio... auditis partibus... petente Capitaneo, Gastaldione vel Potestate, secundum locorum consuetudinem, iurati habita deliberatione, pronuntient et sententiant in quolibet negotio, absolvendo vel condemnando... salvo iure appellandi ad D. Episcopum in causis a iure permissis (Degani Statuti Civ. e Crim. Concord. Rub. 70).

(7) De bannis proventibus et expensis contingentibus... due partes erunt Episcopi, tertia vero advocati. 1192 — Degani, Dioc. di Concord. p. 142.

(1) Una eccezione intorno a questo argomento erasi fatta anche per la città di Concordia.

Qui vi, invece dei due *Giurati*, funzionavano due *Giudici*, «*judices et rectores civitatis*», i quali assieme al Podestà dovevano tenere udienza ogni sabato «*infra nonam et vespas*» sotto pena di dover pagare cinque soldi di piccoli se mancavano senza giusta ragione. Si vede che a questi s'era cambiato il nome solo per soddisfare alle tradizioni dei Concordiesi.

Sembra però che la Comunità di Concordia non fosse affatto libera, come Portogruaro, da servitù personali essendo che al capo 42 de' suoi Statuti fu determinato che chi aveva in casa una donna da parto, fosse dispensato per un mese da ogni onere pubblico.

(2) L'appello dalla sentenza dei Giudici si faceva al vescovo. Vedremo nel 1306, il Patriarca, subentrato nelle rappresentanze del vescovo, commettere a Filippo di Lorenzaga l'incarico «*audienti appellationes, ut moris est in terra Portugruarii*». Pare inoltre che in appello, sotto la presidenza del vescovo, decidesse la Curia dei Vassalli. Nel 1363-23 aprile, il Capitano di Cordovado s'era appellato da una sentenza emanata per «*iuratos Castri Corderadi*». Furono raccolti i vassalli a decidere sul caso, e in quella circostanza fu anche determinato, che se le liti portate in appello non eccedevano il valore di 50 lire, sarebbero bastati cinque vassalli assieme col vescovo, ma se la questione superava il valore di tal somma, richiedevansi sette vassalli ad minus. Ove poi non fosse stato possibile raccogliermene tanti, il vescovo «*assumptis tot bonis viris prudentibus in Portugruario aut alibi comorantibus*» aveva facoltà di emanare la sentenza. (Degani, Diocesi di Concordia p. 154).

(3) I beni della corona, o della signoria, il prodotto delle regalie e i possedimenti di famiglia bastavano al Principe in tempo di pace, essendo che gli uffici e ministeri a lui soggetti e necessari al governo della cosa pubblica e della corte e famiglia, erano tutti retribuiti con feudi nobili od ignobili. Fra questi ultimi sono da ricordarsi quelli dati dai vescovi Concordiesi per cuocere il pane, per provvedere le stoviglie («*scutellas necessarias pro curia*»), per la riparazione alle case vescovili («*ad murandum*») o ai vasi vinari, per l'esercizio di banditore etc. In Concordia vi era un maso «*situs in capite ville Concordie*» che si conferiva in gediamento all'esecutore delle sentenze corporali («*Pro quo manso tenetur illi qui possidet illum, sententias corporales exequi*»).

pulasio, ossia la prestazione annuale di due staia di sorgo per ogni fuoco; la *Forestaria* che consisteva in una quarta di miglio ed un'altra di sorgo a corrispettivo della legna che, per i soli personali bisogni, i servi e massari potevano raccogliere nella selva vescovile chiamata il *bosco vecchio* «*silvam veterem, que protenditur quasi per sex miliaria, videlicet a Gardizara Concordie, usque Demortulum*»; di provvedere di vitto e di alloggio il vescovo e la sua corte, quand'egli recavasi nelle diverse parti della sua giurisdizione, e di alloggiare pure e mantenere i suoi cavalli. A Cordovado per esempio, ove il prelado dimorava più di frequente, gli abitanti di quella villa «*dant ei lectos, fenum equis, ligna, herbam equis quando est tempus, ... et a quolibet massario unum pullum in estate, et unam gallinam in hyeme. Et incipitur ab uno capite ville, et itur in circuitum ad rotulum. Et* (Episcopus) *habet decimam bladi et vini*».

In aggiunta al censo e a questi pubblici e generali tributi, i possessori di terreni dovevano le servitù personali, fra le quali, quella dei *Pioveghi*, che consisteva in certe giornate di lavoro per il mantenimento delle strade, dei ponti, per l'espurgo dei canali, delle acque, delle fosse castellane; quella di accorrere dietro ordine d'iscrizione del *rotolo* ad eseguire le riparazioni dei castelli, delle fortificazioni, a far la guardia delle feste, dei placiti, dei mercati, delle torri, degli spalti, delle porte, e le scorte notturne, e in caso d'impedimento, di sostituire altri a proprie spese; quella finalmente di recarsi a mietere e raccogliere le derrate, i fieni, la legna del dominio e tradurle in determinati luoghi.

Avvenne il caso che, volendo il vescovo Alberto (1260-1270) erigere il castello di Cusano, a difesa del confine settentrionale della sua signoria, i rustici a lui soggetti, anche dall'estremo confine opposto, come quelli di Lugugnana, Giussago, Vado, Fossalta, dovettero trasportare da Portogruaro fin lassù a Cusano, i materiali necessari. Un altro documento ci dice che allorquando essi recavansi a Cordovado per compiere le fazioni militari di obbligo, portavano seco il vitto per otto giorni. Fra tutte queste servitù, abbiamo ricordato quella pure della *custodia delle feste*; dicevasi della festa, ma più propriamente, era la custodia del mercato che ne conseguiva.

La viabilità difficile e pericolosa di quei tempi e per conseguenza la scarsezza di opportunità per trattare gli affari e provvedere ai bisogni domestici ed economici, facevano sì che si approfittasse delle solennità ecclesiastiche, alle quali pur bisognava recarsi, per scambiare i prodotti e supplire alle necessità della famiglia. Siccome però a queste solennità convenivano persone soggette a giurisdizioni e a leggi diverse, così era necessario innanzi tutto che il giurisdicente del

luogo, con pubblico avviso, annunziando la festa, rendesse libero il terreno, se non lo era già, e regolasse i rapporti giuridici, imponendo una legge comune, e provvedendo alla tutela dell'ordine e della giustizia (1). Di quest'uso eccone qualche esempio. Allorché Artico di Castello, nostro vescovo (1317-1331) consacrò la chiesa rifatta di S. Daniele del Monte presso Barcis, entro il canale Celina «*eo die fecit proclamari forum liberum super prata S. Georgei*» (Degani: *Diocesi di Concord.* p. 352). Nel 25 luglio 1317 il gastaldo patriarcale di Maniago proclamò il mercato di S. Giacomo «*forum S. Iacobi... et fecit vocari quod unusquisque deberet deponere arma sua et per forum non portare*. (Bianchi, *Docum.*)

Il conte Biachino di Porcia nell'anno 1427 così faceva proclamare la festa di S. Giacomo di Castions: «*Sit notum omnibus personis, qualiter Nobilis vir D. Biachinus Comes de Purcilleis et Comunitas Ville Casteioni faciunt proclamare istud festum, quod unusquisque possit et valeat venire, stare et redire, vendere, emere supra dictum festum ad iustam mensuram, salvo deprecatores, robatores, fures et incisores bursarum aut aliquos qui essent in banno dicte Ville, et quod nullus audeat facere rumorem sive questionem supra dictum festum, sub pena librarum sexaginta parvulorum pro quolibet contrafaciente, semel, bis et ter*». (Joppi: *Collezione etc.*) (2).

Di codeste feste e mercati nei domini della chiesa di Concordia, ce n'erano parecchi e il codice Marciano sopracitato ne dà l'elenco con dettagli precisi e opportunissimi a far conoscere i costumi del tempo e l'importanza dei luoghi.

In *Concordia* solevasi custodire la festa e il mercato di S. Stefano, dall'ora di Nona del 2 agosto, fino all'ora di Nona del 4 successivo. In tempo di pace, si faceva questa custodia con sessanta uomini, ai quali la sede somministrava trecento e sessanta pani, sessanta libbre di carne e sei *sitole* di vino.

In *Teglio* il giorno primo di maggio, festa dei santi Apostoli Filippo e Giacomo, custodivasi con venticinque uomini «*sufficiunt XXV famuli*», ai quali il prete del luogo «*presbiter loci*» dava cento pani, quattro *sitole* di vino e diciotto libbre di carne. Il diritto alla custodia di questo dì, fu poi conferito, da Artico di Castello, alla nobile famiglia degli Squarra.

(1) Naturalmente questa costumanza aveva generato molti abusi. In uno dei Sinodi Provinciali celebrati dal Patr. Bertrando, vi è un articolo che così suona:

Item tabernaculis et incantationes omnes in Cimiteriis interdictimus. (De Rubeis p. 382).

(2) 1238 — 18 Novembre. Bertoldo di Triceno «*pro remedio anime sue*» dichiara libera la cortina che circonda la chiesa di S. Mauro di Trieno, così che *quicumque habuerit in ipsa cortina domum, sive cellarium, amodo sit liber, cum omnibus bonis que in ipsa cortina habuerit ab omni exactione et gravamine cujuslibet persone, secundum jus et usum cujuslibet cortine libere, que in Foro Julii consistit*. Istituisce poi un mercato nella cortina medesima da tenersi nel giorno della Dedicaione della chiesa. (Bianchi, *Docum.*)

In *Cordovado* si custodiva la domenica precedente la festa dell'Ascensione con trenta famuli e colla stessa spesa di Teglio.

In *Portovecchio* il primo giorno feriale dopo la Pentecoste colle misure di quella di Teglio.

In *Cintello* l'undici maggio, nel quale ricorreva la Dedicazione di quella chiesa, ma nel 1339, la festa era già caduta, nè era necessaria alcuna custodia «*quia pauci accedunt ad dictum festum*».

In *Ovoledo*, presso il castello vescovile di Cusano, la prima domenica di giugno «*ubi nihil expenditur, et sufficiunt quatuor vel sex famuli, cum Jurato Sancti Johannis de Casarsia*».

In *Sacudello* il 24 giugno con quindici famuli, sessanta pani, due sitole di vino, e dieci libbre di carne.

In *Fossalta* il 22 luglio, Dedicazione della chiesa e festa di S. Maria Maddalena colle stesse misure di Sacudello.

Presso il castello di *Meduno*, il gastaldo di quella signoria custodiva a sue spese il giorno 24 di agosto.

Or bene; tanto dai tributi pubblici, quanto dalle servitù personali che fin qui abbiamo enumerato, e che vincolavano i sudditi tutti della chiesa Concordiese, la comunità di Portogruaro fu sempre esente, nè i suoi mercati e le sue feste furono soggette a custodia «*quia, dicevano i testimoni assunti nel 1339, predicti habitatores Portusgruarii, in emendo et vendendo exempli sunt, salvo quod si per flumen, versus Venetias conducere vellent aliqua, que emissent ab aliquo forensi, causa mercationis, tenentur mudam solvere; de propriis autem rebus, quas de suis possessionibus perceperunt, non tenentur aliquid pro muda solvere*».

L'atto quindi di Gervino li mise in piena libertà di provvedere da sè stessi alla propria esistenza civile, alla tutela dell'ordine pubblico, all'amministrazione del territorio assegnato e delle rendite comuni, all'esercizio dei commerci, alla vendita delle loro derrate, con pesi e misure proprie ⁽¹⁾ con immunità da pedaggio e dai vincoli comuni. Rimasero liberi di possedere, di permutare, di vendere, di donare e trasmettere a' propri figliuoli ed eredi, senza pericolo di caducità, esenti da servitù personali comuni e pubbliche, all'infuori dell'obbligo militare, e da tributi territoriali, fatta eccezione del censo. Anzi ebbero aggiunta facoltà, come i cittadini di Concordia, di tagliar legna, solo però per loro uso domestico, nelle selve della mensa e senza obbligo di pagare tributo qualsiasi. (Deliber. 22 decemb. 1377 del maggior consiglio di Portog.).

(Continua).

(1) Lo Zahn a pag. 84 degli *Studi Friul.* riporta un elenco dei beni che il monastero di S. Paolo di Lavantthal possedeva in Friuli, dal quale risulta che i massari di Vivaro e Rauscedo dovevano pagare i vari generi in Portogruaro e a quella misura «*Tenentur dare mensuram in Portogruaro*».

UN INVITO

fatto al Commendatore D. Giuriati da A. Caccia, alla sua Pineta in Valle Caccia, alle foci del Tagliamento.

Da quest'Africa italiana,
Dalle sabbie umide ardenti,
Dal canal di Lugugnana,
Dalle oasi ognor fiorenti,
Dalle sponde dell'Adriatico
Che ricorda ancor Baseleghe
E le glorie dei romani
E il castel dei Frangipani,
Da' miei laghi solitari
Dove caccia e pesca alternasi,
Dove guizza orada e bosega,
Dove vola chiozza e folega,
Dal canale rio del diavolo
Dalle alture del telegrafo
Dalle spiagge ove oh! portento
Scorre azzurro il Tagliamento,
Da' miei boschi ove s'adunano
E quadrupedi e volatili
Da' miei pini dove il volo
Posa e canta l'usignuolo,
Da' quel lido vasto e morbido
Che a' bagnanti è grato invito,
Dalle dune ove sol l'erica
Si modesta ha già fiorito,
Da codesta mia casupola
Degno asil di pescatori
E non già di gentiluomini
Meno poi commendatori:
T'invitiam, dolce signore,
Se però saprai far tu
Sol di quanto più necessiti
Una triplice virtù.

A. CACCIA.

PER IL MIO RITRATTO.

Sonetti.

Hai dis lustros finis chest San Martin.
A pont in cheste tele jò foi ritrat.
Se no mi figurais chialanmi a un trat,
Segno che no cognossis Cancianin.

In 'minutif lu non a l'è Bidin
Che par dilu plui prest jò soi clamat;
Cleric jò foi un piezz, e po' soldat
Di princips mi volè lu miò destin.

Varcai pais, o strace mi ritirai
E' native capane sfortunade
Pal pont spietà che nissun schive mai.

La vite me in brief us hai contade
E in brief, o ciars amis, us lassarai,
E us promett di no fà mai plui tornade.

Ma se pùr vo' di me pinsir varès
Une requiem eternam mi dirès.

1760.

BERNARDINO CANCIANINO (1).

(1) Nato in Udine nel 1690; morto in sua villa, a Lumignacco, nell'aprile 1770. Di lui pubblicheremo alcune poesie satiriche su' costumi cittadini nel secolo decorso, condotte con vivacità e spontaneità di verso.

Nella leggenda sulla origine della ricotta è incorso qualche errore. Citiamo: *Forni di Savorgnano*, mentre andava stampato *Forni Savorgnano*; duca *Massittano*, anziché *Massalione*.

COSTUMANZE NUZIALI

nel Comune di S. Vito al Tagliamento



I contadini del Comune di S. Vito, benché si prestino a celebrare il matrimonio col rito civile, tuttavia affibbiano una maggiore importanza al rito ecclesiastico. È ben raro il caso che gli sposi si presentino all' Ufficiale dello stato civile accompagnati da altre persone: vengono soli, e per lo più qualche giorno dopo celebrato il matrimonio avanti il Parroco. Per essi la grande solennità si compie con quest' ultimo.

L' ora scelta comunemente per portarsi alla Chiesa, è dalle dieci alle undici antimeridiane. Nella casa della sposa, convergono, oltre il fidanzato, i di lui parenti, e gli amici ch' ei si compiacque invitare: il padre e la madre di lui restano in famiglia. All' ora fissata il convoglio si muove dall' abitazione della sposa, e procede verso la Chiesa col seguente ordine.

In prima linea la sposa col compadre alla sua sinistra; poi lo sposo avente alla sua destra la più immediata consanguinea della sposa, indi gli altri del seguito appaiati maschio e femmina. La sposa ha coperto il capo d' un fazzoletto bianco, raccolto sul davanti in modo da coprire quasi tutta la faccia; sfoggia un abito nuovo, comunemente di tinta oscura; sul davanti ha un largo grembiule, che scende quasi alla lunghezza dell' abito, per lo più di colore bleu o celeste; anelli alle dita, pendenti alle orecchie, cordon d' oro o granatine al collo. Non ha fiori. Si avvanza a testa bassa, rifugge dallo scambiare parole con alcuno, si mostra commossa, trepidante. Le altre donne della comitiva invece vengono innanzi tutte a testa scoperta, ornata di un grande mazzo di fiori, che nel linguaggio del popolo si denomina *la palma*: briose, allegre, disinvoltate, come se quel giorno tutto il mondo fosse loro.

Appena uscite dalla casa della sposa, per avviarsi al tempio una di esse intona ad altissima voce un canto allusivo alla circostanza, in versi endecasillabi con rime più o meno esatte, per lo più in dialetto Veneziano. A questi versi che si vogliono rimati a capriccio, coi quali viene iniziato il canto dalla più ardita della comitiva, risponde un' altra voce di donna con canto dello stesso tenore, della stessa cadenza, che non viene mai variato. Gli uomini non cantano, di quando in quando danno fuori in un urlo prolungato, col quale intendono significare la loro allegria. Ecco un breve saggio dei canti che si innalzano mentre la comitiva si conduce dalla casa della sposa al tempio.

E la mia casa mi la go lassada,

Adesso me son messa sulla strada. —

Son sulla strada per andar in chiesa

Il mio moroso me darà la vera. —

In chiesa non si va per far l' amore

In Chiesa si va ben per maridarse. —

Per maridarse in nome del Signore,

In Chiesa non si va per far l' amore. —

Carissimo il mio ben, semo lontani

Nè rider, nè parlar no se podemo. —

Ma questa sera s' avvicineremo,

E invece di parlar se baseremo. —

Se baseremo da boni cristiani,

Ma adesso, caro ben, semo lontani.

In Chiesa, durante la cerimonia, la sposa si tiene sempre in ginocchio: sembra che senta il peso degli sguardi che sono tutti rivolti sopra di lei; non alza mai la testa, non la volge mai a destra o a sinistra; una specie di urto convulso domina tutta la sua persona. Pronunzia il sì, ma a voce talmente fioca che appena appena al sacerdote è dato d' udirlo. Terminata la funzione, la comitiva riprende lo stesso ordine per ricondurre la sposa alla sua abitazione, essendo di prammatica che quel giorno ancora ella abbia a sedersi al banchetto della casa paterna.

Appena fuor della Chiesa le vispe contadine che fanno parte del cortège riprendono i loro canti, col sistema già sopra descritto, e per lo più allusivi alla circostanza.

Adesso son legata alla catena,

O che si cena o che non si cena. —

E legato con mi l' è mio marito,

Oh! questa sera cenerò pulito. —

Ritorno a casa mia per un momento

Po' a casa del mio sposo devo andare. —

Mi sento el coresin tutto contento,

Ritorno a casa mia per un momento. —

O casa mia te dago un bell' addio,

Vengo per poco e po' ritorno indrio. —

Ritorno indrio, e vado col moroso,

Adesso che 'l m' ha dà la man de sposo. —

E son contenta de tornar indrio

O casa mia te dago un bell' addio. —

IL PRANZO NUZIALE! Una bagatella! Non ischerzo; per una famiglia di poveri contadini, il pranzo nuziale è affare di alta importanza. Sino dalle sei ore del mattino appesa alla catena del focolaio sta una caldaia da bucato. Entro la stessa in una broda densa e scura bolle un enorme ammasso di carne bovina insieme ad anitre, oche, polli-d' india ed altro. Per quattr' ore di seguito la bollitura non cessa mai. Alle dieci si levano tutti gl' ingredienti che s' avvolgevano in quel recipiente, e vengono collocati in altri pentoloni capaci di contenerli. Nella broda della caldaia poi viene gettata una stragrande quantità di riso, il quale in seguito a due ore di continua ebollizione sarà, non v' ha dubbio, cotto a dovere.

Il pranzo viene servito al punto del mezzodì. Al desco nuziale non interviene di consueto alcuno della famiglia della sposa. Per eccesso di cortesia gl'individui della famiglia fanno la parte di scalchi. Non mi occuperò a descrivere il locale dove il pranzo viene fornito. Se la cucina è capace, viene designata come il sito più opportuno; in diverso caso o sul fienile, o nel sottoportico che precede la stalla, quando vi manchi altra località che possa meglio prestarsi all'uopo. — La tavola è apparecchiata: una tavola oblunga coperta da due lenzuola di bucato, che fan le veci di mantile. Al posto dello sposo e della sposa si vedono due cucchiaini di stagno; talvolta se ne vede un terzo pel compadre; agli altri posti, cucchiaini di legno. Non vi sono piatti, non salviette, non posate, non bicchieri, non stoviglie d'alcun genere. Solo lungo la tavola cinque o sei boccali di maiolica, di varia portata, di fogge l'uno differente dall'altro, la maggior parte qua o là sbeccati, corrosi, e ripieni d'un vino che ha molta affinità coll'aceto.

I commensali prendono posto, dopo gli sposi; mandano in giro i boccali, dopo bevuto si forbiscono la bocca col dorso della mano, e rivolti alla sposa le augurano salute. Dopo la bevuta in giro si danno fuori le prime leziosità, le prime arguzie, si ciancia, si ride, mentre la sposa si mantiene sempre modesta, a testa bassa, e senza parole. Finalmente quattro o cinque individui della famiglia si presentano, carico ciascuno d'un immenso catino, ricolmo d'una poltiglia giallastra, fumante, e ciascuno depone con un sorrisetto di compiacenza, il suo catino sulla tavola, per modo che la distanza sia eguale fra l'uno e l'altro. Il riso è servito. A vedere quella sterminata quantità di minestra condensata, si direbbe che fosse destinata a saziare l'appetito di sessanta mangiatori di celebre romananza; eppure i commensali non sommano che a venti. Di faccia a quella prima portata s'è fatto un solenne silenzio. I commensali si formano in altrettanti gruppi quanti sono i catini e si dà principio all'opera della distruzione. Prima ad introdurre il cucchiaino è la sposa, e dopo lei tutti ci danno entro, non già con furia, tutt'altro, anzi con una pacatezza misurata, e direi quasi, se mi si passa l'espressione, filosofica, perchè ha anch'essa la sua ragione che la giustifica. L'ingordigia li renderebbe sazi ben presto, laddovechè procedendo ad intervalli misurati, s'impedisce che si pronunzi la sazietà, e può continuarsi a lungo l'opera consumatrice. Così quelle montagnuole di melma fissa, che ha perduta tutta l'apparenza originaria del riso, un po' alla volta danno giù, finchè il catino comincia a mostrare le sue pareti interne, e d'indi a qualche tempo se ne scopre il fondo. Si crederà forse che qui abbia avuto termine il primo servito. Oibo! — Si ripresentano gli scalchi, raccolgono i catini vuoti, si assentano

per poco, e ricompariscono coi catini di nuovo ricolmi della stessa materia, cui i convitati danno l'assalto collo stesso sistema di pacatezza, e non smettono se prima non s'è veduto un'altra volta il fondo.

È inutile il dire che durante questa operazione i boccali hanno fatto più e più volte il giro; e più volte sono stati vuotati e riempiti. Al terminare della minestra l'allegria comincia a farsi più rumorosa, tutti fanno a chi più può per dar fuori delle arguzie onde riscuotere le risate; si salta coi discorsi di palo in frasca; di politica, di economia non si parla mai; solo talvolta si fa qualche accenno all'astronomia, guardando la sposa, sempre però limitatamente agl'influssi, ed alle fasi della luna.

Ma eccoci al secondo servito: i carnamì. Compariscono sul desco nuziale altrettanti piattoni di maiolica, ricolmi di pezzi enormi di carne di bove, di polli d'india, di oche, di anitre, squartati alla meglio, il tutto d'un colore bronzato, uniforme, e senza nessuna simetria disposto. Si è fatto un'altra volta per un momento silenzio. La sposa che fu onorata d'una forchetta di ferro a tre denti, è la prima a scegliere, e tira a sè una delle porzioni minori. Servita la sposa, s'avanzano le mani larghe, callose degli altri commensali: uomini e donne si valgono della posata fornita loro da madre natura; ciascuno ha la sua preda fra le dita, ciascuno vi pianta i denti e v'assicuro che sotto quel lavoro mascellare le ossa vengono spolpate, stritolate per modo, che il cane nel raccoglierte si lamenta che non vi sia rimasta briciola di ciccia. E quelle mani unte e bisunte lasciano l'impronta sul boccale che gira di frequente, e nel quale i commensali nascondono il naso, ben contenti che nessuno possa misurare la quantità del liquido che loro gorgoglia giù per la gola. Le faccie cominciano a farsi rosse, le forsette ne' loro discorsi si mostrano ardite, argute, talvolta maliziose: le più attempate, per consueto severe e contegnose, smettono per quel giorno il soverchio rigore, danno il passaporto alle licenze; l'allegria si trasfonde dall'uno all'altro, diventa generale, si riduce a vera baldoria. Non è che la sposa la quale serba la sua mestizia, si mostra pensierosa, si mantiene ad occhi bassi e modesti. A che cosa ella pensi.... non saprei dirlo.

Ma, il pranzo è finito. Son battute le quattro. Come? Sissignori: quel pranzo di due soli serviti, ha durato dal mezzodì alle quattro; e le mandibole di que' buoni contadini non ebbero mai riposo; come nessuno si è data cura di contare il numero de' boccali vuotati.

Levate le mense, la comitiva si dispone a tradurre la sposa all'abitazione dello sposo. Non vi dirò i baci, le lagrime fra la sposa e la sua vecchia madre, e le ultime raccomandazioni di questa. Ciascuna ha rovesciato un angolo del grembiule per asciugarsi gli occhi. Finalmente bisogna pur partire. La

comitiva allegra e briosa quanto mai, si mette in via collo stesso ordine col quale si portò alla Chiesa. E qui si ripigliano i canti.

Adesso me diparto e vado via
 Colla licenza di poter tornare. —
 E di poter tornare a casa mia,
 Adesso mi diparto e vado via. —
 Mare mia, mare mia, no pianzè tanto
 Che za la vostra fia no la ze morta. —
 La vostra fia la ga el so sposo al fianco,
 Mare mia, mare mia, no pianzè tanto —
 Vedo una bella casa da lontano
 E un vaso di basilli sul balcone. —
 In quella casa mi si vuol menare
 Le vacche e le galline a governare. —
 Verzè le porte e verzè anca i portoni
 Che meno dentro la morosa bella. —
 Verzè i portoni e verzè anca le porte
 La ga da star co' mi sin alla morte. —

Sulla porta dell'abitazione dello sposo, allorchè da lungi comparisce la comitiva, si presenta il padrone di casa. Egli tiene in una mano una gallina spenzolante, nell'altra un bicchiere ricolmo di vino e due pani sopra un piattello. Un giovanotto del corteo, si stacca dallo stesso, e a tutta corsa si slancia verso il padrone di casa. Sta in sua facoltà d'impadronirsi della gallina, oppure del bicchiere e del pane. Se prende la gallina viene incontro alla sposa tenendo la bestia alzata e facendole spiegare le ali. Se avviene che la lasci sfuggire dalle sue mani, è un segnale che la sposa porta disgrazia nella famiglia dove entra; per cui appena la sposa ha potuto vederla, ad impedire ogni possibilità di disastro la gallina viene sgozzata. Se il giovanotto prende invece il pane ed il bicchiere, deve egualmente venire incontro alla sposa, e quando l'ha raggiunta beve il vino alla di lei salute. Se il pane poi cade dalle sue mani, o se il liquido del bicchiere sorpassa gli orli e si spande, è segnale anche questo di sventura.

La suocera accoglie la sposa, la bacia, la piglia per mano, e con modi amorosi la conduce nella stanza nuziale. Dietro la sposa quella stanza viene invasa da tutta la comitiva; e là il genio dei convitati si spiega in commenti che non vale la pena di ripetere; e tutti, uomini e donne, battono colla mano sul letto, come ad acquistare indulgenza, e vogliono persuadersi della solidità dei cavalletti da cui è sostenuto il pagliericcio; e li frizzi arguti, metafore maliziose, e risa sgangherate da ogni bocca, mentre la sposa vergognosetta si tiene in un angolo, e si fa tutta rossa in viso, siccome la vittima di tutti que' clamori.

Ma di lì a poco la stanza viene evacuata. La sposa è la prima a scendere. La suocera l'accompagna; tutta la comitiva la segue. E dove si va?... A pranzo!! Ma come, se è

corsa un'ora appena dacchè furono levate le mense nella casa della sposa? Non importa: questa è la costumanza. La famiglia dello sposo non deve essere da meno di quella della sposa. Ecco quindi la comitiva seduta di nuovo a tavola; ecco i grandi catini di riso fumanti; ecco i boccali ricolmi per la seconda volta. E quella buona gente si mette di nuovo all'impresa divoratrice, come se fosse digiuna, e non avesse veduta grazia di Dio da quarantott'ore. Gli stessi cibi presso a poco che hanno servito al pranzo della sposa si ripetono qui. È un giorno di baldoria, e si deve far onore alle famiglie degli sposi. È un giorno che non si ripete tanto di frequente e bisogna approfittarne. Il secondo pranzo termina con brindisi che il più delle volte non hanno senso, e che pur vengono accolti con risa frenetiche. Si vorrebbe anche cantare, ma si dura fatica a trovare l'intonazione. L'epè sono ripiene; i fumi del vino bevuto senza misura danno alla testa: la sbornia comincia a manifestarsi di qua e di là: lo stare seduti diventa un peso insopportabile; si sente il bisogno di aria. E poi l'orologio del campanile ha battuto le nove. È ora di ritirarsi, di lasciare gli sposi in libertà, e di dare riposo alla famiglia. E qui gli addii, gli auguri, gli evviva assordanti. E finalmente la partenza degl'invitati, i quali trovandosi sulla pubblica via vanno da destra a sinistra baloccando a sghimbescio perchè le gambe non consentono loro di tenere la linea retta, ben fortunati se la strada da percorrere per giungere ai loro quartieri non sia fiancheggiata da rialzi improvvisi, o da canali senza ringhiere o muricciuoli.

DOMENICO DOTT. BARNABA.

BRINDIS

improvisad da Masut Saudt, co' si viarzè il banchett popolar di Glemone pa' - la prime feste dal Statut (1867).



Dàte l'Italie gioiò il biell moment,
 E Glemone anche jè cul cùr content
 Unide in chest banchett,
 A mostre pùr l'afett:
 L'afett de libertad;
 L'afett de l'unitad...;
 Ma Rome nel dolòr
 A viòd il nestri amòr,
 E a spiete la fortune
 Cun dugh di fàsi une.
 Volind, datt si po' fà;
 Ma par pode' rivà,
 Bisugne fà un apell:
 Garibaldi e Vitorio Manuel!

Aneddoti della vita Cividalese (1833-37)

Da lettere inedite dell'ab. G. B. Candotti
a don Pietro Codaglio.

Cividale, 27 maggio 1833.

Parecchi avvenimenti singolari l'anno scorso somministrarono argomento alla Gazzetta privilegiata di Cividale; ma uno simile a quello che ora sono per raccontarle non è mai successo.

Convien notare prima di tutto, che Polonia è sempre stato fra tutti i Canonici il più dilettante di musica, e quello che molte volte si è protestato, che per lunga che sia una musica, egli non si annoja di sentirla. Deve ancora sapere, che jeri, giorno delle Pentecoste, per buona sorte abbiamo avuto a Cividale il Sig.^r De Sabbata primo Violino e Direttore di Orchestra di Udine, il quale ci ha favorito di suonare alla Messa che abbiamo eseguita, una delle migliori di Pavona e di discreta lunghezza. Or senta. Dopo della Messa il Canonico suddetto avea da salire il pulpito per dare oggi incominciamento all'Annuale. Termina adunque la Messa, scendono i Canonici dal Coro e i Mansionarij dall'Orchestra, si portano in Sacristia, e trovano il Monsignore, che elegantemente apparato in rocchetto, cotta e stola, correva per la Sacristia stizzato come una furia, gridando: «Che vergogna di queste musiche così lunghe!... e in giorni di predica!... che insolenza!... Dov'è Peretti? (è questi il Mansionario che fa le veci di Maestro di Cappella) dov'è Peretti? dov'è Peretti?» e correva in cerca di lui per ogni angolo della Sacristia. «Dov'è Peretti? (e sempre più infuriava) ma glie le canterò questa sera!» Intanto tutti i Canonici s'erano radunati intorno a lui per veder modo di quietarlo. «S'acquieti, dissegli uno, e vada intanto a predicare la pazienza.» Finalmente, quando egli volle, brontolando uscì dalla Sacristia, e salì il pulpito. Cominciò e proseguì il suo Discorso sopra il Giubileo in maniera, che dall'interno si vedea ancora la bile che lo cuoceva. Terminata la prima parte, e raccomandata la limosina, disse: «V'invito per domani alla predica: e non vi sgomentate, che domani non sentirete la musica noiosa di oggi; e così la funzione terminerà più presto». Al sentire queste insolenti parole, sì i Canonici che i Mansionarij, e altri degli ascoltanti non poterono a meno di mostrare la loro disapprovazione. Terminata la predica, ritornammo in Sacristia, e i Canonici se gli fecero attorno riprendendolo della poca prudenza che avea adoperato; ma egli ripigliando il suo tuono: «Dov'è Peretti? dov'è Peretti? ma me la pagherà questa sera». Con queste egli si cavò dalla Sacristia.

Or senta il frutto che la gente cavò dalla predica del Giubileo. Cominciaronsi subito a

fare adunanze e di Canonici e di Mansionarij e di suonatori dilettanti, e di altre persone, nelle quali tutti non avean altro che dire che il peggio di quella maniera di procedere. E veda se non era ragione che tutto il paese prendesse parte in questa cosa. Alla presenza del pubblico, dalla cattedra della verità s'era ingiuriato Pavona, il gioiello di Cividale; si era ingiuriato l'intero corpo de' Mansionarij; s'erano ingiuriati i dilettanti, i quali in tutte le solennità dell'anno prestano gratuitamente l'opera loro a decoro delle sacre funzioni; s'era ingiuriato il concittadino De Sabbata, il quale trovandosi a Cividale, con aggradiamento di tutto il paese ci avea favoriti. Può quindi ella credere quante se ne sieno dette per la città. Questo fu l'argomento di quasi tutti i discorsi che nella seconda metà di jeri si sono fatti a Cividale.

Intanto i Mansionarij perdettero tutto il gusto di far musica ai Vesperi; e quand'anche avessero voluto farla, non avrebbero potuto; perciocchè nessuno de' suonatori comparve la sera in Orchestra; sicchè i Vesperi sbrigaronsi in pochi minuti coi Salmi di Belinzani. Ne qui terminò la cosa. Dopo la funzione si videro girare per la città quattro strofette anacreontiche su questo argomento; e si sentì in paese la melodia che con accompagnamento di strumenti De Sabbata avea adattato a quei versi: e poco mancò che la sera non l'andassero a cantare i dilettanti sotto alle finestre del Monsignore. Intanto i filarmonici stanno forti, sostenuti e dal Capitolo e dalla città; e vogliono, che siccome l'ingiuria è stata fatta in pubblico, così se ne faccia in pubblico anche la ritrattazione; e io credo, che secondo i principj della morale, se il Monsignore andasse a confessarsi, il Confessore gl'imporrebbe questo per penitenza.

Fin qui ho scritto questa mattina prima della funzione. Ora poi che sono stato anche alla predica di oggi, vengo a dargliene la relazione. Annunziò così la proposizione d'assunto: «Vi mostrerò le opere che si vogliono indispensabili operate per acquistare il Santo Giubileo». E tutto il discorso fu di questo stile. Terminata la prima parte, e raccomandata la limosina, disse: «V'invito per questa sera al Catechismo, nel quale io vi parlerò chiaro e facile dello stesso argomento di oggi». Dio ci ajuti! Io credo che chiunque saprà fare su questo invito l'osservazione che ho fatta io. Di poi dopo di aver invitato alla predica per Domenica ventura, venne all'atto della solenne ritrattazione, che molti già si immaginavano di sentire. Ecco in poche parole ciò ch'egli ha detto più a lungo: «Chi falla, diss'egli, deve in ogni tempo rimediare al fallo, e tanto più in tempo di Giubileo. Io sono il primo a dare l'esempio di questa cosa. Ieri ho fallato; perchè invece di chiamar la musica lunghissima, della quale espressione nessuno avrebbe potuto aversela a male,

stizzato al veder l'ora tanto avanzata (Ma, Monsignore, quando Ella scese dal pulpito mancava qualche minuto alla mezz'ora dopo mezzogiorno! e tanto a Cividale quanto a Udine per ordinario finisce anche più tardi) e al dover troncare quei pezzi del mio discorso che credeva i più opportuni (Ma perchè mo lasciar fuori quelli?) in vece, dico, di chiamarla lunghissima, mi è uscito dalla bocca, non però dal cuore, l'altro epiteto di tediosissima. Ho fatto male, perchè ecc. (e qui fece l'elogio della musica, degli esecutori, e specialmente della premura, colla quale i signori dilettanti si prestano alle nostre funzioni). Dichiaro pubblicamente che ho detto male; e spero che i signori filarmonici, cortesi come che sono e gentili, vorranno accettare questa mia dichiarazione come sufficiente compenso. » — Fin qui egli.

E infatti l'hanno accettata: e per dargliene una dimostrazione, quantunque questa sera non toccasse di far musica, si è ciò non pertanto stabilito di fare almeno un pajo di Salmi di Pavona: e di più i dilettanti diretti da De Sabbata hannostabilito di andar questa sera a suonargli una Sinfonia alla porta della casa.

Io mi sono divertito a scriverle (quantunque troppo in premura) questa relazione; e spero che anch'ella si abbia da divertire nel leggerla. E mi stia bene.

Cividale, 27 maggio 1833.

×

Voglio scriverle quattro righe per dirle, che io non istò già in ozio per riguardo alla musica; ma che vo di quando in quando scrivendo qualche bella cosetta per Organo. Se sentisse Ella che belle cose che io m'ho preparato da suonare domani che è il giorno natalizio di Sua Maestà! Ma Ella non ne vedrà una nota se non dopo Pasqua.

Sappia ancora che domani dopo Vespero vi sarà a Cividale un solenne pranzo diplomatico o problematico che dire si voglia, per festeggiare il giorno natalizio del Sovrano; al quale interverranno il Commissario, il Pretore e tutti gli altri capi d'ufficio con quelli de' loro dipendenti che vorranno intervenire, M.^r Decano con alcuni Canonici, non che M.^r Ispettore scolastico, il Sig.^r Direttore e il Rev. Sig.^r Catechista. Spero che si abbia da godere molto per la buona compagnia. Vi sarà un numero grande di portate, l'ultima delle quali sarà la tassa già fissata di austriache lire sei per ogni persona intervenuta. Caspita! pranzo di un tallero!

Cividale, 8 febbraio 1834.

×

Ella si ricorda che io due anni fa ho composta una pastorale col canto del cucco, e l'anno scorso una col *bugul*. Ora quest'anno ne ho scritto un'altra (e l'ho eseguita la notte di Natale) con ambidue queste bellezze,

e di più col canto de' berecchini di piazza di Cividale. Ed ha tanto piaciuto, che, terminata la funzione, l'intero capitolo plateale m'ha accompagnato fino a casa in trionfo: e la mattina seguente il capitolo stesso col mezzo del suo Decano, Berechiniss.^{mo} Paolo Corte m'ha offerto un presente di quattro bellissime liste del più squisito mandolato, ghermito da loro dalle finestre di una bottega di pizzicagnolo. Che cosa pagherebbe Ella per sentire sì bella composizione?

Cividale, 31 dicembre 1837.

L'ORIGIN DA' SCUETE.

Nelle alte valli della Carnia, due dei paesi più caratteristici ed ameni sono i due Forni di Savorgnano, meglio conosciuti col nome di Forni di Sotto e Forni di Sopra.

« *Villam unam que sita est in montanis, que dicitur Furno* », con un diploma del 778 del Duca Massaliano, viene donata all'abazia di Sesto « *cum omni adjacentiam et pertinentiam suam, ut est terris, casaleis, pratis, pascuis, silvis, pomiferis, montibus, aquis, astallariis, casis, ecc.* ».

Fino da que' tempi di rovina e di barbarie esisteva dunque la villa di Forno: non è certo però se sia Forni Avoltri, Forni di Sotto o Forni di Sopra; ma io propendo per questa ultima, sia perchè il paese presenta caratteri di maggior vetustà nelle belle ed artistiche sue chiese, sia perchè ancora si vedono le ruine d'un vecchio castello medievale, sia perchè anco di recente si scopersero lassù delle antiche tombe che mi si dissero galliche, come in fine perchè una pia credenza fa giungere S. Ermacora, l'Apostolo del Friuli, fino a Forni di Sopra, dove insegna a quei montanari a fare la ricotta; *la scuete*.

Quando, saran più che vent'anni, io visitai per la prima volta quell'alta vallata, osservava estatico uno splendido tramonto d'una bellissima sera d'agosto, ammirando quella corona di ardite guglie alpine che sembrerebbero inaccessibili, le quali circondano da ogni intorno quel vasto catino. Un ottimo e caro amico, morto in questi giorni, il vecchio maestro Gio. Batta Lenna di Socchieve, mi scosse dalle mie meditazioni, invitandomi a vedere la casera dove si insegnò agli uomini a fare la ricotta. Si può immaginarsi se non v'andai volentieri!

Su una delle piazze del paese vidi un vecchio e basso fabbricato, costruito con travi, sul sistema dei così detti casoni o *tabià*; vicino all'ampio portone d'accesso, a terra, fra mezzo a delle grosse pietre, era acceso un gran fuoco. Un paloritto e girabile, saldato in basso ed in alto, al quale sono attaccate due lunghe braccia che si uniscono ad angolo, l'una trasversale, l'altra obliqua,

servivano a sostenere la capace caldaja in cui si faceva il formaggio.

Accolto con schietta ospitalità da un vecchio, sopra domanda del mio amico, quegli mi raccontò la seguente leggenda:

Cuand che Sant' Ermacul⁽¹⁾ al vigni a predichâ il vanzeli in Aculee, al lè anche ta zitât di Zui (*Julium Carnicum*), e a Imponz, là ch' a l'è muàrt Pilato, po' al passà a d' Impèz, ⁽²⁾ e di là al vigni sù fin ai Fòrs. Coreve un' anade di gran miserie, e il pùar sant, presentâd in che casere, domandà per gracie che lu lozassin e che i dèssin di mangiâ. Il paron de casere, viodind il sant sfinid, bagnad e plen di fan, lu fasè sentâ a sujâsi donge il fûch, i dè une fete di polente, e disingi che al veve tante miserie, che lis vachis molzèvin poch, e ch' al faseve apene tant formadi di pajâ il paron, i proponè o di bevi un poch di Sir, o di dividi cun lui chel tinin di formadi che al veve tignud di cone par se.

— Bisugnarès che cumò ch' i hai giavâd chest pizzul formadiut (chuch), an di vigniss un altri par mè — i disè il vachâr.

— Ben — rispuindè il sant — tornait a tirâ la chalderie cul sir par 'sore il fûch e fâile schaldâ, e nò intant prein un pôc il Signôr che nus esaudisci.

Intant che preâvin, il sir l'ere cuâsi di bôl, e il paron i disè a Sant' Ermacul:

— Cul latt cussi châld al vegnarà un formadi dûr come i clâs.

— Ben, e tu métigi un poche d'aghe fredè — rispuindè il sant.

— Ma no hai nanche plui câl, i disè il paron.

— E tu 'mett un pôc di asèt.

L'om l'ubidì; il sant fasè une benediziòn; alore si vedè vigni par 'sore une robe blanche, che giavarin cu la ghazze, e parcè che scotave masse, la clamarin la scote o scuete.

V. O.

AL MIO MERLOTT.

Tu, Merlott, che tu chantis dutt il di,

Tu ses plui fortunad del to' paron,
Che l'è tant matt di lât a mantigni
Par fasi choli vie d'ogni stagion.

Tu, alegri e senze pore di muri,

Tu sgambettis su e ju pal schepolòn;

E, ciart che ti larà simpri cussi,

Ti impuarte pôc di dovè stâ in preson.

Io, invezze, in libertât, ma senze bez,

O' soi plen di fastidis come un scuss,

E mi mangi lis onglis e anche i dez.

E pur o' batti merlo la me' part

Anche jò, se merlott a l'ul di truss...

Che tu, oltre a sei merlott, tu seis bastart?

DON LUIGI BIRRI.

(1) Qualche anno dopo, ripassando per Forni, condussi un amico a sentir la leggenda; ma allora invece che S. Ermacora, l'inventore della ricotta, fu il Patriarca Bertrando: il Beàt Beltram.

(2) In un documento dell'abazia di Sesto, del 702, anno terzo del regno di Desiderio re dei Longobardi, fra altri beni donati alla Badia si cita anche: *casas in Carnia in vico Ampitio*.

RICORDI.

Sono vecchi ricordi, perchè datano dal 1859, altra epoca memorabile nel cammino fortunoso che doveva condurci alla meta agognata.

L'alba di quel giorno fu foriera di liete promesse per gl'italiani. Dapprima, le gravi parole che Napoleone III rivolse al Barone de Hübner, le quali preludiavano l'intimazione all'Austria di sgomberare dal Lombardo Veneto; poi quelle magnanime di Vittorio Emanuele che non poteva rimanere indifferente al grido di dolore — promessa tosto mantenuta con la sua nuova discesa ne' campi del Lombardo Veneto, ed il proclama di Napoleone III « Italia libera dalle Alpi all'Adriatico »; parole fatidiche che colmarono di gioia gl'italiani, anelanti di raggiungere la sospirata indipendenza della patria.

La Francia imperiale riparava generosamente, a Solferino, l'inglorioso bombardamento di Roma della Francia repubblicana.

Ma la promessa di Napoleone III non poté essere mantenuta che per metà, perchè malgrado le vittorie delle armate alleate, l'intervento diplomatico d'altra grande potenza e la minaccia di conflagrazione europea, consigliarono la pace di Villafranca, che tenne per altri sette anni la Venezia sotto il giogo straniero.

Altre vicende, altre alleanze dovevano maturarsi, prima che l'Italia fosse libera fino all'Adriatico.

Che se nel compimento del programma non ebbimo l'aiuto della Francia, se questa, dopo le sue grandi sconfitte del 1870, non cessò di scagliarci acri quanto ingiuste accuse d'ingratitude, come se l'alleanza del 1859 non ci avesse costato il doloroso sacrificio della patria di Garibaldi e della culla della gloriosa Stirpe di Casa Savoia; non per questo dobbiamo dimenticare, nè dimentichiamo, la riconoscenza che le dobbiamo. Senza il possente aiuto della Francia il giogo Croato peserebbe ancora sul collo della Venezia e della Lombardia. Nè si può non deplorare che rancori e discordie di partiti, tengano ancora a domicilio coatto nell'atrio del palazzo Marino il monumento che il cuore degl'italiani erigeva a Napoleone III alleato e fido amico di Vittorio Emanuele.

Ma torniamo ai ricordi.

Eravamo nel Novembre 1859, sotto il peso della pace di Villafranca, che, fortunatamente, non ebbe durata abbastanza lunga per regalare agli udinesi altro monumento nefasto a fare il paio con quello della pace di Camponotomido, eretto dall'Austria nella piazza Contarena, oggi piazza Vittorio Emanuele.

Giovanni Pasquale Rajat, luogotenente nella guardia imperiale, giungeva in Udine raccomandato da persona amica, diretto a Trieste ed in Croazia, non so se per iscopi militari, o per corrispondenze giornalistiche di cui si occupava.

Non è a dirsi con quanto entusiasmo l'ospite gradito venisse accolto nella mia casa. Era un soldato francese che aveva combattuto per noi sui campi di Solferino e sperava di poter snudare ancora la spada per una causa che gli era cara non solo quale prode soldato, ma per sentimento di fratellanza che nutriva per gl'italiani.

Il mio ospite, persona colta, scrittore e poeta, raccontava con brio e garbo specialmente episodii della guerra di Crimea, senza peccare di millanteria: anzi confessava di avere provato ripugnanza e timor panico invincibile le prime volte che udiva il sibilo de' moschetti ed il rombo formidabile de' cannoni di Malakof. Palesata ingenuamente la sua mancanza di sangue freddo al Colonnello, questi lo destinò nelle trincee dove il frastuono della musica era più assordante, colla quale non tardò a dimesticarsi, come poi ebbe motivo di darne prove.

Fra gli episodii faceti della campagna d'Italia il Rajat ci raccontò una concione che il Generale Trochu tenne ai suoi soldati al momento d'iniziare un decisivo quanto pericoloso combattimento. Il Generale Trochu, abilissimo e valente soldato, non era altrettanto valente nell'improvvisare discorsi. Raccoltosi, fece la seguente arringa:

« Soldats! L'Empereur m'a ordonné de vous faire un discours... Crénom de Dieu... de Dieu... de Dieu... en avant - marche! »

Ed il discorso fece effetto *tout de même!*

Nella conversazione famigliare il mio ospite metteva tutta la *verve* francese. « Quando mi metto a tavola — ci disse il primo giorno al desinare — non dimentico mai una delle raccomandazioni che mi fece mio padre allorchè partivo per la Crimea: Ricordati che il soldato non deve contar di trovare tutti i giorni la mensa imbandita; dunque, quando pranzerai, pensa alla possibilità di dover digiunare l'indomani ».

Dovendo usare la massima precauzione perchè la sospettosa polizia austriaca non rifiutasse nel mio ospite un soldato francese, limitai la presentazione, ne' brevi giorni che rimase a Udine, solo a qualche fidato amico.

Ricordo la lieta giornata trascorsa a Fagagna, in casa Pecile, dove l'ospite mio venne festeggiato con espansione; nè occorre dire il tema patriottico della conversazione e la vivacità de' brindisi ed augurii.

Altra gita, questa non sospetta, la fecimo a Buttrio, dove visitammo il Conte di Toppo, che accolse il mio ospite come sogliono fare i gentiluomini.

Il Rajat, che aveva un breve permesso, si congedò da noi con dimostrazioni di affetto e con voti ed augurii di rivederci in circostanze a noi più liete. I seguenti versi che dettava in ricordo della sua visita, se non sono Lamartiniani per la forma, sono nel concetto una prova dell'animo gentile del

Rajat e dell'affetto suo pel nostro paese. A questo titolo li trascrivo.

A Madame.... et à sa famille.

Je quitterai demain cette riante ville
Où j'aurais voulu voir regner la liberté,
Et je m'éloignerai de ce séjour tranquille,
Pour retrouver le bruit d'une grande cité.
Je ne m'assiérai plus à votre aimable table
Où nous jetions ensemble un regard de pitié
Sur la pauvre Venise et son sort lamentable,
Que ne pouvait hélas! adoucir l'amitié.
Nous ne parlerons plus, doucement, de la France,
De ses bienfaits passés, de ses vaillants soldats;
Et je n'entendrais plus marquer l'espérance
D'une nouvelle gloire et de nouveaux combats.
Mais si je ne dois plus revoir cette famille
Qui donna quelque temps asyle au voyageur,
Souvenez-vous du moins qu'en quittant cette ville,
J'ai laissé parmi vous une part de mon coeur.
Pensez que, comme vous, j'aimais votre patrie
Et que j'ai partagé vos regrets et vos vœux;
Songez que volontiers j'exposerais ma vie
Pour vous voir délivrés et vous savoir heureux.
Ne m'oubliez jamais dans vos jours de souffrance;
Vos rêves sont aussi mes rêves d'avenir;
Et lorsque reviendront les heures d'espérance
Au soldat voyageur donnez un souvenir.

Udine, 16 Novembre 1850.

RAJAT

Lieutenant au 1er Grenadiers de la Garde Impériale.

Ed ora mi rimane a dire l'ultimo e triste episodio della sua vita.

Giovanni Pasquale Rajat, cavaliere della Legione d'onore, decorato delle medaglie della Crimea e d'Italia, Capitano maggiore al terzo reggimento d'infanteria, ferito e fatto prigioniero (credo nella battaglia di Wörth, ma certamente in uno de' primi scontri sanguinosi), fu condotto prigioniero a Stettino, dove rimase fino allo scambio de' prigionieri. Rientrato in Francia, riprese tosto servizio, combattendo contro la Comune.

Le palle russe, austriache e tedesche che gli fischiarono intorno in tante battaglie, lo lasciarono incolume, perchè una palla fratricida spegnesse quella nobile esistenza a Parigi il 23 Maggio 1871 sulla terza barricata, presso la chiesa N. D. de Lorelle!

Se queste pagine giungeranno nelle mani della signora *Maria Augusta Boulillier, vedova Rajat*, od a taluno di sua famiglia, sappiano che anche dopo tanto lungo percorso di anni gli amici di Udine conservano gradita memoria del valoroso soldato francese, amico dell'Italia.

Udine, novembre 1890.

C. K.

DOMENICO DEL BIANCO, Editore e gerente responsabile.
Tipogr. Patria dei Friuli — Proprietà Domenico Del Bianco.